REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEGLI OPERATORI E FREQUENTATORI DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

ART. 1

(finalità ed obiettivi)

L'Ente Gestore del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi pone fra i propri obiettivi primari la realizzazione di un sistema integrato di qualità totale dell'intero Centro agroalimentare, in generale, e, in particolare, delle singole aziende concessionarie, attraverso l'attivazione di un processo graduale e costante di programmazione, di progettazione, di realizzazione di interventi mirati, di azioni specifiche e, anche, di sostegno finanziario diretto e/o mediato a tali iniziative e/o alle aziende.

A tale scopo, l'Ente Gestore si farà carico di attivare specifici corsi formativi per le aziende concessionarie, di attivare iniziative di miglioramento delle tecniche commerciali, di realizzare progetti e reperire risorse finanziarie, di sviluppare sempre più azioni tendenti a fare del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi una struttura di altissimo e qualificato livello nel sistema distributivo nazionale ed internazionale.

L'adozione del presente Codice di autodisciplina rientra fra le iniziative mirate al perseguimento di tali obiettivi.

ART. 2
(previsioni di penali)

L'attività operativa nell'ambito del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi si svolge nel rispetto delle norme dettate dalla legge regionale 74/84, dal Regolamento di Mercato, nonché di tutte le ulteriori norme dettate dai Regolamenti interni, ivi compreso il presente Regolamento di autodisciplina degli operatori e frequentatori del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Ogni operatore e/o frequentatore del Centro é tenuto al puntuale rispetto delle richiamate normative.

L'attività di ciascun operatore concessionario, nonché quella di ogni altro operatore e/o frequentatore del Centro, deve svolgersi nel pieno rispetto dell'attività degli altri operatori e/o frequentatori, senza arrecare danni e/o intralci di alcun genere.

Al fine, dunque, di garantire il miglior livello di convivenza possibile di tutte le attività che si svolgono nel Centro,

nonché gli interessi specifici e complessivi di ogni operatore e/o frequentatore, l'Ente Gestore applica - nei confronti di ogni operatore e/o frequentatore del Centro ogni qualvolta compie atti o si rende responsabile di comportamenti che ledono, sotto qualsiasi forma, l'attività di altri operatori e/o frequentatori, oppure arrecano danno o aggravio di oneri all'attività dell'Ente Gestore stesso - una penale pecuniaria sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 3.

ART. 3
(determinazioni ed applicazioni delle penali pecuniarie)

Le suddette penali pecuniarie vengono determinate e si applicano come di seguito:

a) € 10,33 (dieci/33) a carico dell'operatore concessionario, per l'occupazione di ogni metro quadro in più rispetto ai complessivi metri quadri ad esso assegnati in concessione, tenuto conto di una tolleranza di non più del 10% nelle ore del mattino - fino alle ore 09,00 - nella fase di massimo svolgimento delle operazioni di scarico delle merci;

*b) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore con*cessionario che vende prodotti confezionati in imballaggi a rendere non puliti a regola d'arte;

c) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore acquirente che acquista prodotti confezionati in imballaggi a rendere, propri o di operatori concessionari, non puliti a regola d'arte;

d) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore concessionario che vende prodotti confezionati in imballaggi a perdere non conformi agli standard tipologici e/o dimensionali previsti dalle normative in vigore (dimensioni 30x50, 60x40, o sottomultiple di 60x40);

e) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore concessionario che vende prodotti confezionati in imballaggi che non recano le etichette identificative previste dalle vigenti norme di qualità, o il cui peso risulti difforme dalla tara esposta; analoga penale viene adottata nei suoi confronti nel caso in cui i prodotti venduti non corrispondono, per qualità, varietà e pezzatura - sia che essi siano di livello inferiore che superiore - ai dati indicati nell'etichetta esposta sull'imballaggio stesso;

f) € 103,29 (centotre/29) a carico dell'operatore concessionario che emette fatture di vendita verso acquirenti che hanno accreditato presso la Direzione di Mercato il nominativo del proprio mediatore e/o soggetto incaricato degli acquisti in base al vigente Regolamento per l'attività di

mediatore, senza l'apposizione del nominativo del predetto mediatore e/o diverso soggetto incaricato;

g) € 103,29 (centotre/29) a carico del mediatore e/o diverso soggetto incaricato degli acquisti, in base al vigente Regolamento per l'attività di mediatore, che effettua acquisti per conto di Ditte per le quali egli non abbia provveduto preventivamente al relativo accreditamento presso la Direzione di Mercato, acquisendone espressa autorizzazione;

h) € 103,29 (centotre/29) a carico del mediatore e/o diverso soggetto incaricato degli acquisti, in base al vigente Regolamento per l'attività di mediatore, che addebiti - alle Ditte per conto delle quali ha effettuato acquisti - prestazioni diverse dalla mera prestazione, rispettivamente, di: mediatore, di agente di affari in mediazione, di agente rappresentante, di mandatario, di procacciatore di affari, ecc. ecc.;

i) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico del facchino libero, della cooperativa di facchini, o di qualunque altro soggetto che svolge attività di facchinaggio, di bancalizzazione o di movimentazione merci, che fatturi tali prestazioni a soggetti diversi dagli operatori concessionari o Ditte acquirenti;

j) € 258,23 (duecentocinquantotto/23) sia a carico dell'operatore acquirente e/o diverso soggetto, che a qualunque titolo cura gli acquisti per suo conto, che si fa conferire merci da Ditte e/o conferitori che non hanno la propria sede commerciale nell'ambito della complessiva Area Mercato, sia a carico di questi ultimi;

k) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore e/o frequentatore che utilizza per la movimentazione delle merci muletti o transpalletts, ecc. alimentati a carburante, oppure circola con mezzi di locomozione a carburante negli spazi dell'area "A" del Centro nei quali tale circolazione é consentita esclusivamente con mezzi alimentati elettricamente o a movimentazione umana, fatto salvo il periodo di moratoria previsto nella "fase 2" del "Regolamento per le assegnazioni";

l) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore e/o frequentatore che lascia rifiuti al di fuori degli spazi e/o dei contenitori all'uopo appositamente predisposti dall'Ente gestore;

m) € 25,82 (venticinque/82) a carico dell'operatore e/o frequentatore che non utilizza i servizi igienici del Centro, o non li utilizza con i criteri del massimo decoro e dell'igienicità;

n) € 51,65 (cinquantuno/65) a carico dell'operatore e/o frequentatore che entra nel Centro senza la dovuta autorizzazione rilasciata dal Direttore di Mercato;

o) € 25,82 (venticinque/82) a carico dell'operatore e/o frequentatore che parcheggia la propria autovettura al di fuori dell'apposito parcheggio ad esso assegnato dall'Ente Gestore, o in parcheggi numerati assegnati ad altri operatori e/o frequentatori;
Le infrazioni ai divieti di sosta e alla circolazione nell'ambito dell'area "A" del Centro, vengono rilevate, ai sensi del Codice della strada, dai Vigili Urbani del Comune di Fondi o da "ausiliari del traffico" - addetti della Direzione di Mercato - ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127;

p) il controvalore per il rispristino a regola d'arte, maggiorato del costo di eventuali oneri e/o disagi arrecati a terzi o all'Ente Gestore, a carico dell'operatore e/o frequentatore che arreca, in qualsiasi modo, danni alle strutture, alle attrezzature, agli arredi, alle dotazioni di qualsiasi genere del Centro, ecc. ecc. Gli importi relativi alle diverse penali sopra indicate sono determinate a titolo provvisorio. Prima di procedere alla loro effettiva applicazione, secondo quanto disposto nel successivo art. 7, l'Ente Gestore é impegnato a convenire detti importi sentite le Organizzazioni consorziate in Euromof.

In ogni caso, i predetti importi, una volta convenuti, si intendono determinati a titolo provvisorio e sperimentale per un periodo di anni uno dalla data di effettiva e completa applicazione del presente Regolamento. Trascorso tale periodo, l'Ente Gestore, sempre sentite le Organizzazioni consorziate in Euromof, può procedere a nuova determinazione di tali importi.

ART. 4

(procedura applicativa)

Le penali pecuniarie di cui al precedente art. 3 vengono comminate dal Direttore di Mercato, a seguito di formale contestazione verbalizzata dal medesimo Direttore di Mercato, ovvero dal Vice-direttore di Mercato, ovvero anche da addetti appositamente autorizzati dallo stesso Direttore di Mercato.

Le penali pecuniarie comminate in applicazione del presente Regolamento vengono versate su apposito conto dell'Ente Gestore il quale, di anno in anno, determinerà, sentite le rappresentanze delle Organizzazioni professionali di categoria consorziate in Euromof, l'utilizzo delle somme relative e la loro specifica destinazione.

ART. 5

(versamento delle penali - impugnativa)

Le penali pecuniarie di cui al precedente art. 3 devono essere versate alla cassa del Mercato - secondo le specifiche indicazioni contenute nel verbale di contestazione - entro 10 giorni dalla data di notifica dell'infrazione commessa.

Avverso la contestazione ricevuta, l'operatore e/o frequentatore del Centro può proporre ricorso alla Commissione di Disciplina che decide a norma del Regolamento di Mercato. La Commissione può decidere l'audizione dell'operatore e/o frequentatore. In tal caso, questi può farsi accompagnare da un rappresentante della organizzazione cui aderisce.

Il ricorso sospende temporaneamente l'applicazione della penale in attesa delle determinazioni della Commissione di Disciplina. Ove confermata, la penale deve essere versata entro il termine massimo di tre giorni dalla data di notifica della determinazione della Commissione.

ART. 6

(mancato pagamento delle penali - recitive)

Il mancato pagamento, per qualunque motivo, di una qualsiasi delle penali di cui al precedente art. 3, entro i termini di cui al precedente art. 5, comporta la perdita dei requisiti fondamentali per l'ingresso e lo svolgimento dell'attività nell'ambito dell'area "A" del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi, e comporta, quindi, l'adozione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento di Mercato.

Analogamente, la recidiva nelle infrazioni di cui al precedente art. 2, comporta l'adozione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento di Mercato. In particolare, per la fattispecie di cui alla lettera j), si procede dopo due infrazioni.

ART. 7

(entrata in vigore - operatività - modifiche del Regolamento)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo del Mercato. Per quanto attiene gli operatori concessionari di stand e/o spazi commerciali nell'ambito dell'area "A" del Centro, esso viene, altresì, allegato, per espressa accettazione, come parte integrante del rispettivo contratto di concessione.

Per quanto attiene, invece, gli altri operatori e/o frequentatori, esso viene, altresì, allegato - sottoscritto dal richiedente per espressa accettazione - alla rispettiva richiesta di rilascio di autorizzazzione ad operare nel Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Al fine, comunque, di poter dare corretta ed omogenea esecutività al presente Regolamento, consentendo anche una piena e completa informazione, nonché una efficace presa d'atto dello stesso da parte degli operatori e/o frequentatori del Centro, l'Ente Gestore darà effettiva operatività ed applicazione alle norme in esso contenute a partire dalla data di completamento del trasferimento di tutti gli operatori, attuali concessionari di stand e/o posteggi nel vecchio Mercato, nei nuovi spazi commerciali/stand del nuovo Centro, sia della parte di ampliamento che di ristrutturazione - ad eccezione delle penali di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n) e p) - le quali vengono applicate non più tardi di due mesi dopo l'inizio del trasferimento dei primi operatori nella parte di ampliamento del nuovo Centro Agroalimentare.

Nelle more della predetta data, per quanto riguarda le penali applicabili, nonché nelle more della data di piena e definitiva applicazione di tutte le penali, l'Ente Gestore procede a sensibilizzare tutti gli operatori e/o frequentatori del Centro, mediante affissione di apposite locandine di preavviso, nonché mediante richiami verbali e/o scritti.

Il presente Regolamento può essere modificato e/o integrato dall'Ente Gestore, sentite le Organizzazioni professionali di categoria consorziate in Euromof. Altresì, le stesse Organizzazioni, con richiesta motivata, possono proporre modifiche e/o integrazioni nel superiore interesse della migliore funzionalità del Centro.

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEGLI OPERATORI E FREQUENTATORI DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

Art. 1 - Finalità ed obiettivi pag. 3

Art. 2 - Previsioni di penali pag. 4

Art. 3 - Determinazioni ed applicazioni delle penali pecuniarie pag. 5

Art. 4 - Procedura applicativa pag. 10

Art. 5 - Versamento delle penali - impugnativa pag. 11

Art. 6 - Mancato pagamento delle penali - recitive pag. 12

Art. 7 - Entrata in vigore - operatività - modifiche del Regolamento pag. 12